



Ministero del Turismo

IL SEGRETARIO GENERALE

AVVISO PUBBLICO

per l'erogazione delle risorse di cui all'art. 3-*quinquies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in favore dei soggetti esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, dei gestori di stabilimenti termali, delle imprese turistico-ricettive, delle imprese di ristorazione e delle scuole di sci che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici nelle Regioni con la dorsale appenninica, come individuati dalle medesime Regioni con proprio provvedimento.

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e, in particolare, l'articolo 54-*bis* che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto-legge 1 ° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 n. 102, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, recante il Codice dei contratti pubblici;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea, 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *«de minimis»* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea C(2023) 1711C(2023) 1711 finale - Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina;

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”*, e, in particolare, l'articolo 3-*quinquies*, comma 1, che stabilisce: *“In relazione alle richieste presentate entro il 31 dicembre 2022, le somme non utilizzate di cui al comma 3 dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per una quota pari a*



Ministero del Turismo

30 milioni di euro, sono versate dall’Agenzia delle entrate allo stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per l’anno 2023 ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del turismo destinati a investimenti diretti ad incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico”;

VISTO il decreto interministeriale del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “*Disposizioni applicative per l’erogazione delle risorse di cui all’articolo 3-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in favore dei soggetti esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, dei gestori di stabilimenti termali, delle imprese turistico-ricettive, delle imprese di ristorazione e delle scuole di sci che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici nelle Regioni con la dorsale appenninica, come individuati dalle medesime regioni con proprio provvedimento*” protocollo n. 12832 del 06 luglio 2023, registrato agli organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo il 24 luglio 2023;

VISTO, in particolare, l’articolo 7 del citato decreto, recante “*presentazione delle domande*”, ai sensi del quale con Avviso pubblico, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo, sono definite le modalità e le scadenze per la presentazione dei progetti a valere sui fondi stanziati per l’anno 2023; RITENUTO di procedere alla definizione dei criteri e delle modalità di determinazione e di assegnazione delle risorse, pari a complessivi euro 30.000.000,00, nonché dei termini e delle modalità per la presentazione dei progetti;

DECRETA

Articolo 1 Oggetto

1. In attuazione del decreto del Ministro del turismo del 6 luglio 2023, protocollo n. 12832, recante “*Disposizioni applicative per l’erogazione delle risorse di cui all’articolo 3-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14*”, il presente Avviso definisce i criteri e le modalità di determinazione e di assegnazione delle risorse, pari a euro 30.000.000,00, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande e dei relativi progetti.
2. I progetti presentati devono riguardare, a titolo esemplificativo:
 - a. vasche o bacini di approvvigionamento idrico necessari al funzionamento degli impianti di innevamento e installazione di impianti di innevamento con sistemi innovativi ad elevata efficienza;
 - b. dismissione degli impianti di risalita non più utilizzati od obsoleti;
 - c. creazione di nuovi collegamenti tra impianti esistenti nell’ambito del singolo comprensorio o tra comprensori sciistici;
 - d. progetti innovativi in ambito snow-farming al fine di garantire l’operatività turistica delle strutture nei periodi a bassa precipitazione ovvero azioni connesse alla raccolta di neve artificiale, alla realizzazione di meccanismi di copertura finalizzati a ostacolarne lo scioglimento, al trasporto e alla posa della stessa neve presso le piste e gli impianti sciistici;



Ministero del Turismo

- e. allineamento a standard e requisiti di sicurezza e di accessibilità delle strutture e degli impianti;
- f. miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture e degli impianti;
- g. progetti innovativi relativi alla gestione dei rifiuti, dell'acqua e dell'energia e progetti di sensibilizzazione ambientale presso strutture e impianti;
- h. installazione di fibra ottica e progetti di digitalizzazione dei processi e/o dell'offerta presso strutture e impianti;
- i. creazione di nuovi percorsi turistici;
- j. altre attività di ristrutturazione, ammodernamento e/o manutenzione.

Articolo 2 Beneficiari

1. Le risorse di cui all'articolo 1 del presente Avviso sono destinate ai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto 12832/2023 sopra citato, che svolgono la propria attività, ovvero che hanno la propria sede operativa, nei comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici nelle Regioni della dorsale appenninica, come individuati dalle medesime Regioni con proprio provvedimento, e che hanno subito una significativa riduzione dei ricavi, come identificati all'articolo 85 del Testo unico del 22/12/1986 n. 917, nel periodo compreso tra il 1° novembre 2022 e il 15 gennaio 2023, pari almeno al 30%, rispetto ai ricavi realizzati nel periodo compreso tra il 1° novembre 2021 e il 15 gennaio 2022, e che siano in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di cui all'articolo 4 del suddetto decreto.
2. Le risorse di cui all'articolo 1 del presente Avviso sono destinate ai soggetti che svolgono attività identificate con i seguenti codici ATECO:

Attività	Codice ATECO	Descrizione
Esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale	49.39.01	<i>“Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano”</i>
	52.21.9	<i>“Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA”</i>
Gestori degli stabilimenti termali	96.04.20	<i>“Stabilimenti termali”</i>
Imprese turistico-ricettive	55.10.00	<i>“Alberghi e strutture simili”</i>
	55.20.10	<i>“Villaggi turistici”</i>
	55.20.51	<i>“Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence”</i>
	55.20.52	<i>“Attività di alloggio connesse alle aziende agricole”</i>



Ministero del Turismo

	55.20.30	“Rifugi di montagna”
	55.20.20	“Ostelli della gioventù”
	55.30.00	“Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte”
	77.21.09	“Noleggio attrezzature sportive”
Imprese di ristorazione	56.10.11	“Ristorazione con somministrazione”
	56.10.20	“Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto”
Scuole di sci	85.51.00	“Corsi sportivi e ricreativi”

3. I soggetti beneficiari, in sede di presentazione della domanda, dovranno attestare l'effettiva riduzione dei ricavi, comunicando al Ministero del turismo la quantificazione della riduzione in valore assoluto ed in valore percentuale dei ricavi, relativi ai periodi suddetti.
4. Per la quantificazione della perdita, di cui al comma 2, i beneficiari dovranno comunicare:
 - l'importo dei ricavi dal 1° novembre 2021 al 15 gennaio 2022;
 - l'importo dei ricavi dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023;
 - la percentuale di riduzione dei ricavi del periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023, rispetto ai ricavi del periodo dal 1° novembre 2021 al 15 gennaio 2022, pari almeno al 30%.

Articolo 3

Termini e modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di finanziamento, corredata dal relativo progetto, deve essere presentata utilizzando esclusivamente la Piattaforma informatica, di cui al seguente link <https://istanze2.ministeroturismo.gov.it/>.
2. Le domande possono essere presentate dal 16 agosto 2023 ore 12.00 al 30 settembre 2023 ore 12.00
3. La Piattaforma informatica, alla quale si accede mediante SPID o CIE, consente al legale rappresentante dell'impresa richiedente o ad un suo delegato, di:
 - a) compilare la sezione dedicata ai dati personali del soggetto beneficiario e dell'impresa per la quale è richiesto il contributo, ivi comprese le dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da cui si attesti altresì la sussistenza dei seguenti requisiti, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro del turismo del 6 luglio 2023, protocollo n. 12832:
 - svolgere almeno una delle attività individuate nell'articolo 2 del presente Avviso, come comunicata all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 35, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633;
 - svolgere le attività di cui al punto precedente nei comuni ubicati all'interno dei



Ministero del Turismo

- comprensori sciistici nelle Regioni con la dorsale appenninica, come individuate dalle medesime Regioni, con proprio provvedimento;
- aver subito una significativa riduzione dei ricavi, nel periodo compreso tra il 1° novembre 2022 e il 15 gennaio 2023, pari almeno al 30% rispetto ai ricavi realizzati nel periodo compreso tra il 1° novembre 2021 e il 15 gennaio 2022;
 - essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale e assicurativa, nonché fiscale;
 - non avere procedure concorsuali pendenti;
 - non essere destinatari di sanzioni interdittive, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - non presentare condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
 - non trovarsi già in difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019, salvo che si tratti di microimpresa o piccola impresa, ai sensi dell'allegato I del citato Regolamento, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non destinatarie di aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazione;
- b) compilare la sezione dedicata al progetto di investimento, allegando la proposta progettuale, corredata dal documento illustrativo progettuale e, recante, altresì:
- il piano d'investimento e il contributo richiesto;
 - il CUP di riferimento del progetto;
 - il cronoprogramma del progetto;
- c) compilare la richiesta di finanziamento sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale, o con firma autografa, accompagnata dalla fotocopia di un documento d'identità, o da un suo delegato, ed inoltrare la richiesta.
4. I soggetti istanti attestano, tramite la piattaforma informatica, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la conformità dei progetti di investimento alle vigenti norme in materia di sicurezza, nonché la conformità dei progetti ai vincoli ambientali e strutturali, come definiti con provvedimenti delle Regioni, nell'ambito dei quali sono operanti i beneficiari di cui all'articolo 2;
 5. Le domande devono essere presentate dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, o da un suo delegato, il quale allega l'atto di delega, sottoscritta con firma digitale, o con firma autografa, accompagnata, in quest'ultimo caso, dalla fotocopia di un documento d'identità.
 6. Non è ammessa altra forma di compilazione e di presentazione della domanda di finanziamento, né del progetto, differente da quella indicata nel presente articolo.
 7. Ciascun soggetto beneficiario che presenta domanda di finanziamento deve indicare una casella di posta elettronica certificata per ogni eventuale successiva comunicazione.
 8. Sono considerate ammissibili anche le spese connesse agli investimenti sopra specificati, avviati e non ancora conclusi nel corso dell'anno 2022.

Articolo 4

Criteria e modalità di determinazione e assegnazione delle risorse

1. Il finanziamento massimo concedibile per ciascun progetto è fino al 100% dello stesso e non può essere superiore ad euro 3.000.000,00, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento e della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, di cui al Regime di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo



Ministero del Turismo

9 del presente Avviso.

2. Il contributo concedibile per gli interventi di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Ministro del turismo del 6 luglio 2023, protocollo n. 12832, relativo ai "progetti innovativi in ambito di snow-farming", non può superare l'importo di euro 500.000,00, in coerenza con quanto previsto dall'Avviso pubblico, protocollo n. 12223 del 27 giugno 2023, sul fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Gli interventi finanziati, ai sensi del presente Avviso, non possono beneficiare o aver beneficiato di altri finanziamenti, contributi, sovvenzioni e agevolazioni dell'Unione Europea, nazionali, regionali o locali, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento.
3. Nel caso di insufficienza delle risorse stanziare rispetto alle richieste presentate e dichiarate ammissibili, il contributo in favore dei beneficiari sarà ridotto proporzionalmente fra tutti rispetto all'importo richiesto, tenendo altresì conto della percentuale di riduzione dei ricavi dichiarata.

Articolo 5

Verifica di ammissibilità delle domande

1. Le domande di finanziamento pervenute nei termini sono soggette a verifica di ammissibilità formale da parte del Ministero del turismo, Ufficio II del Segretariato generale, che accerta la presenza di tutta la documentazione richiesta dai precedenti articoli 2 e 3.
2. Eventuali errori di carattere formale della domanda di finanziamento possono essere sanati attraverso una richiesta di integrazione documentale, con la quale il Ministero assegna al richiedente un termine, non superiore a dieci giorni, per la regolarizzazione della domanda.
3. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, di cui al comma 2, il potenziale beneficiario è escluso dalla procedura.
4. Le domande di finanziamento non ammissibili, a seguito della verifica dei requisiti di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro del turismo del 6 luglio 2023, protocollo n. 12832, non sono ammesse alla valutazione di merito di cui al successivo articolo 6.

Articolo 6

Valutazione e approvazione

1. Le proposte progettuali, in esito al positivo riscontro della verifica di ammissibilità di cui al precedente articolo 5, sono trasmesse dal RUP alla apposita Commissione di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 12832/2023 che le valuta nel merito.
2. La Commissione è istituita con successivo provvedimento del Ministero del turismo ed è formata da tre componenti, di cui un tecnico esperto della materia.
3. Prima di ricevere l'elenco delle domande ammesse, la Commissione definisce i criteri, parametri e punteggi di valutazione di ciascun intervento, tenendo conto, in particolare:
 - a) dell'idoneità del progetto a destagionalizzare l'attrattività turistica;
 - b) del miglioramento della sicurezza degli impianti;
 - c) della migliore accessibilità e fruibilità delle strutture;
 - d) dell'efficientamento energetico;
 - e) della interconnessione tra i territori.



Ministero del Turismo

4. La Commissione restituisce al RUP l'esito dell'istruttoria e questi propone al Segretario generale l'ammissione a finanziamento, disposta con successivo decreto ministeriale.
5. Tutte le comunicazioni tra il Ministero del turismo e il potenziale Beneficiario avvengono esclusivamente via PEC.

Articolo 7

Termini di realizzazione del progetto e modalità di attuazione

1. Ciascun progetto deve, nel rispetto del cronoprogramma, essere interamente realizzato entro il termine del 31.12.2025, pena la revoca e la restituzione di tutte le somme già versate al beneficiario.
2. Il beneficiario è tenuto ad osservare in tutte le fasi di attuazione gli impegni e gli obblighi indicati nel presente Avviso e nel Progetto ammesso a finanziamento.

Articolo 8

Obblighi dei soggetti beneficiari

1. Il beneficiario è tenuto ai seguenti obblighi generali:
 - a) realizzare le attività secondo le modalità previste nel Progetto approvato;
 - b) rendicontare le spese sostenute, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, riportanti il CUP;
 - c) completare le attività progettuali entro i termini previsti al precedente comma 1 dell'articolo 7;
 - d) che il contributo concesso rispetti il divieto di doppio finanziamento, ossia che la stessa spesa in fase di rendicontazione sia imputata a più di una misura di sostegno finanziario pubblico regionale, nazionale o comunitario;
2. Il beneficiario è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi di comunicazione, mediante posta elettronica certificata:
 - a) dare immediata comunicazione della volontà di rinunciare al contributo;
 - b) dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto;
 - c) comunicare tempestivamente, e comunque nei termini specifici previsti per ciascun caso, eventuali variazioni progettuali coerentemente a quanto previsto al successivo articolo 11;
 - d) fornire, in coerenza con lo stato di avanzamento della rendicontazione di cui al successivo articolo 10, le informazioni necessarie al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dell'operazione, nel rispetto del cronoprogramma.

Articolo 9

Regime di aiuto e intensità di aiuto

1. Gli aiuti in favore dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 2 del presente Avviso per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5 del sopra citato decreto sono compatibili con gli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea in quanto concessi sulla base di quanto previsto dal Reg. UE n. 651/2014 con specifico riferimento alle seguenti Sezioni/Articoli come indicato nella tabella di cui all'Allegato 1 del presente Avviso.



Ministero del Turismo

2. Nel caso in cui gli aiuti non superino per il singolo beneficiario la soglia prevista dal paragrafo 2, dell'articolo 3 del regolamento 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", e soddisfino le condizioni di cui al citato regolamento, gli aiuti medesimi sono considerati misure per le quali non ricorrono tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
3. Analogamente non ricorrono tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione europea e se documentato dal richiedente, per gli aiuti di mera rilevanza locale che si configurano quando si verifica almeno uno delle seguenti condizioni:
 - a) la stazione sciistica dispone complessivamente di un numero di impianti inferiore a 3 (tre) ed inoltre gli stessi hanno lunghezza inferiore a 3 (tre) km;
 - b) il numero di pass settimanali venduti nell'intera stagione invernale 2022/2023, con riferimento alla stazione sciistica, non supera il 15% (quindici per cento) del numero totale di pass venduti e il numero di letti commerciali disponibili è inferiore o pari a 2.000 (duemila).

Articolo 10

Modalità di erogazione e rendicontazione del contributo

1. L'erogazione delle risorse assegnate a ciascun beneficiario avverrà secondo le seguenti modalità:
 - una quota pari al 40% del finanziamento all'atto di concessione;
 - una quota pari al 30% del finanziamento ad esito della produzione dello Stato di Avanzamento Lavori che certifichi l'avanzamento degli interventi, nel rispetto delle tempistiche previste nel cronoprogramma;
 - la quota residua, pari al 30%, alla dichiarazione di fine lavori, ad esito dell'approvazione della rendicontazione finale da presentare entro il 30 giugno 2026.
2. Lo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) deve essere corredato da idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute dai soggetti di cui all'articolo 2 del presente Avviso.
3. Il beneficiario deve, inoltre, trasmettere una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento del progetto, nonché una relazione finale a conclusione delle attività, illustrativa del conseguimento dei risultati prefissati, nonché comprensiva del piano d'investimento aggiornato e sottoscritto dal legale rappresentante;
4. I documenti di spesa e i bonifici di pagamento devono riportare il codice CUP che identifica il progetto nella «banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP» previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
5. Il soggetto beneficiario è tenuto, altresì, ad adempiere alle disposizioni relative al caricamento dei dati sui sistemi informativi della «banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP» di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.



Ministero del Turismo

Articolo 11 Modifiche del Progetto finanziato

1. Il beneficiario non può unilateralmente apportare alcuna modifica al Progetto finanziato, ferma restando la possibilità di presentare formale domanda di modifica al Ministero del turismo, recante la motivata richiesta, trasmessa via PEC, di variazioni e/o integrazioni alla proposta progettuale ammessa che non alterino gli elementi essenziali della proposta progettuale originale.
2. A seguito della ricezione della domanda di modifica di cui al comma 1, il Ministero del turismo, anche avvalendosi della Commissione di valutazione di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 12832/2023, può approvare tali modifiche previa verifica dell'ammissibilità/legittimità rispetto alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, nonché in ragione dei seguenti vincoli/condizioni che:
 - a) la modifica proposta non comporti una modifica sostanziale della tipologia/natura dell'intervento o progetto interessato;
 - b) la modifica proposta non comporti alcun incremento del finanziamento già concesso per il progetto finanziato;
 - c) l'intervento e/o il progetto interessato dalla modifica e, per l'effetto, il progetto finanziato, garantisca il rispetto delle finalità, degli obiettivi e dei risultati attesi già valutati ai fini dell'ammissione.
3. Ai fini della valutazione della domanda di modifica, il Ministero del turismo può richiedere al beneficiario l'invio di documentazione integrativa, da trasmettere entro 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.
4. L'approvazione o il rigetto della domanda di modifica è comunicata al soggetto beneficiario entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di modifica ovvero, ricorrendo le condizioni di cui al precedente comma 3, dalla ricezione della documentazione integrativa.

Articolo 12 Vigilanza, controlli e revoca del contributo

1. Il Ministero, in ogni fase del procedimento, può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sui progetti finanziati, volti a verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento del supporto finanziario anche avvalendosi del Corpo della Guardia di Finanza, in forza del protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra il Ministero del turismo e la Guardia di Finanza, fermi restando il potere di iniziativa del Corpo e quanto previsto dall'articolo 36 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.
2. Il Ministero, in ogni fase del procedimento, può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Il Ministero del turismo provvede alla revoca del finanziamento nelle seguenti ipotesi:
 - a) mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale;
 - b) mancato avvio o non corretta realizzazione dell'intervento;
 - c) violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento applicabile, incluse le disposizioni in materia di pubblicità e di informazione poste in capo al soggetto beneficiario;



Ministero del Turismo

- d) nel caso in cui il beneficiario non acconsenta o impedisca l'esecuzione di controlli e verifiche disposte dalle autorità e/o dagli organismi a ciò preposti o tali controlli o verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari o incompleti per fatti insanabili imputabili al soggetto beneficiario.
4. Il Ministero può procedere alla revoca del finanziamento anche nel caso di mancato rispetto delle disposizioni, di cui al comma 5, articolo 10 del presente Avviso, relative al caricamento dei dati sui sistemi informativi della "banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP" di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n., 229.

Articolo 13 Trattamento dei dati personali

1. Tutte le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie all'attuazione della misura saranno poste in essere nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
2. I dati personali saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della procedura di cui al presente Avviso.

Articolo 14 Disposizioni finali

1. Il presente Avviso, nonché i successivi decreti di concessione delle risorse ai soggetti beneficiari, sono pubblicati sul sito istituzionale www.ministeroturismo.gov.it. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
2. La presentazione della domanda, di cui all'articolo 3 del presente Avviso, non costituisce un'aspettativa giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a favore dei soggetti istanti.
3. L'erogazione del contributo di cui al presente Avviso è subordinata alle disponibilità presenti nel pertinente capitolo di bilancio del Ministero del turismo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del presente Avviso.

Articolo 15 Modifiche dell'avviso

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Avviso sono pubblicate tempestivamente sul sito web del Ministero del turismo www.ministeroturismo.gov.it.



Ministero del Turismo

Articolo 16

Responsabile del Procedimento, richieste di chiarimenti e informazioni

1. Il Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Letizia Graziosi.
2. Eventuali richieste di chiarimenti e informazioni relative al presente Avviso devono essere inoltrate al seguente indirizzo PEC fondo.appennini@pec.ministeroturismo.gov.it.

Articolo 17

Controversie e foro competente

Per le controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Il presente avviso è trasmesso agli organi di controllo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Barbara Casagrande



Ministero del Turismo

ALLEGATO 1 - Regime di aiuto e intensità di aiuto

REG. UE 651/2014		Spese ammissibili (Art. 5 decreto prot. n. 12832/23 del 6/07/23)	Intensità di Aiuto	Art. 3, 4 e 5 del decreto prot. n. 12832/23 del 6/07/23
Sezione 2 "Aiuti alle PMI"	Art. 17	Costi degli investimenti materiali e immateriali; costi salariali stimati relativi ai posti di lavori direttamente creati dal progetto d'investimento, calcolati su un periodo di due anni.	L'intensità di aiuto non supera: a) il 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese; b) il 10 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.	Art. 3 (49.39.01 - 52.21.9 - 96.04.20 - 55.10.00 - 55.20.10 - 55.20.51 - 55.20.52 - 55.20.30 - 55.20.20 - 55.30.00 - 56.10.11 - 56.10.20 - 85.51.00) Art. 5 par.2 lett. E) H) I) J)
Sezione 7 "Aiuti per la tutela dell'ambiente"	Art. 36	Costi di investimento supplementari necessari per andare oltre le norme dell'Unione o per innalzare il livello di tutela dell'ambiente in assenza di tali norme. Tali costi sono determinati come segue: a) se il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente; b) in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per la tutela ambientale è individuato in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi di entrambi gli investimenti corrisponde al costo connesso alla tutela dell'ambiente e costituisce il costo ammissibile; in tutti gli altri casi, il costo dell'investimento per la tutela ambientale è individuato in riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto.	L'intensità di aiuto non supera il 40 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.	Art. 3 (49.39.01 - 52.21.9 - 96.04.20 - 55.10.00 - 55.20.10 - 55.20.51 - 55.20.52 - 55.20.30 - 55.20.20 - 55.30.00 - 56.10.11 - 56.10.20) Art. 4 par. 2-3 Art. 5 par.2 lett. E) G)
	Art. 38	Costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica. - se il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento, il costo ammissibile corrisponde al costo connesso all'efficienza energetica. O - il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuato in riferimento a un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che verosimilmente sarebbe stato realizzato senza l'aiuto. La differenza tra i costi dei due investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce il costo ammissibile.	L'intensità di aiuto non supera il 30 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite (a) (art. 107, par. 3 lett. A TFUE) e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite (c) (art. 107, par. 3 lett. C TFUE).	Art. 3 (49.39.01 - 52.21.9 - 96.04.20 - 55.10.00 - 55.20.10 - 55.20.51 - 55.20.52 - 55.20.30 - 55.20.20 - 55.30.00 - 56.10.11 - 56.10.20) Art. 4 par. 2-3 Art. 5 par. 2 lett. B) D) F)



Ministero del Turismo

<p>Sezione 12 "Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali"</p>	<p>Art. 55</p>	<p>- aiuti agli investimenti, compresi gli aiuti per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture sportive e delle infrastrutture -ricreative multifunzionali; - aiuti al funzionamento per le infrastrutture sportive. Per gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali, i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali. Per gli aiuti al funzionamento a favore delle infrastrutture sportive, i costi ammissibili corrispondono ai costi per la prestazione dei servizi da parte dell'infrastruttura, ma escludono i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti. Per gli aiuti agli investimenti a favore delle infrastrutture sportive e delle infrastrutture ricreative multifunzionali, l'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero. Per gli aiuti agli investimenti a favore delle infrastrutture sportive e delle infrastrutture ricreative multifunzionali, l'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero. Per gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali, i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali</p>	<p>Per gli aiuti che non superano 2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80 % dei costi ammissibili, in alternativa all'applicazione del metodo di cui ai paragrafi 10 e 11.</p>	<p>Art. 3 (49.39.01) Art. 5 par. 2 lett. A) C)</p>
<p>Sezione 13 "Aiuti per le infrastrutture locali"</p>	<p>Art. 56</p>	<p>Investimenti materiali e immateriali.</p>	<p>L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli, o mediante un meccanismo di recupero.</p>	<p>Art. 3 (49.39.01) Art. 5 par. 2 lett. A) C)</p>